

N. R.G. 2023/4911



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4911/2023 promosso da:

con il patrocinio dell'avv.

RICORRENTI

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589) **QUESTURA DI FIRENZE** (C.F.) in
persona del questore , delegato dall'Avvocatura dello stato

COMUNE DI SCANDICCI (C.F.) con il patrocinio dell'avv. dell'avv.
elettivamente domiciliato in PIAZZALE DELLA RESISTENZA 1 50018 SCANDICCI

RESISTENTI

Il Giudice dott. Luca Minniti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/06/2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 13.4.2023 i ricorrenti , cittadino
italiano (doc. 1) e britannica (doc.2) hanno allegato di esser si
sono conosciuti nel mese di novembre dell'anno 2019 e di aver intrapreso una seria relazione
sentimentale per un progetto di vita comune, in forza della quale, nei primi anni, la coppia, anche in
ragione delle restrizioni e limitazioni agli spostamenti derivate dallo stato di emergenza da Covid-
19 ha intrattenuto una relazione a distanza, ma poco dopo la fine della pandemia ha deciso di
avvicinarsi per avviare una comune convivenza in Italia, e segnatamente nel Comune di Scandicci

presso la residenza del Sig.
(doc.3).

nell'immobile di proprietà di quest'ultimo

Aggiungevano che, in data 10 Febbraio 2023, la coppia (durante il regolare soggiorno in Italia della Sig.ra essendo quest'ultima in regime di libero spostamento Italia/UK per periodi di 90 gg) ha provveduto a regolare i rapporti patrimoniali e di assistenza reciproca a mezzo di contratto di convivenza stipulato ai sensi dell'art. 1, co. 50, L. n. 76/2016. Contratto, che è stato trasmesso in pari data al Comune di residenza del Sig. Protocollato al N. 6621 (Doc. 4).

Esponavano inoltre che, la Sig.ra chiesto ed ottenuto un appuntamento presso la locale Questura di Firenze-Ufficio Immigrazione per il giorno 16 marzo 2023, onde formalizzare l'istanza volta ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno, quale familiare di cittadino dell'UE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs 30/2007 (doc. 5), ma che, recatisi presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze riceveva la notifica di un provvedimento di inammissibilità all'attribuzione della Carta quale familiare di cittadino UE.

Inoltre che, dal canto suo, l'Ufficio Anagrafe del Comune di Scandicci, non ha ritenuto di procedere alla 4 registrazione del contratto di convivenza con acquisizione della dichiarazione di residenza della Sig.ra perché la signora non aveva il permesso di soggiorno e perché l'iscrizione del contratto di convivenza di fatto presupponeva la pregressa iscrizione anagrafica nel caso di specie insussistente.

Ritenendo invertito l'ordine logico perché ad avviso dei ricorrenti la prova di una stabile relazione conferisce il diritto alla iscrizione anagrafica ed al permesso di soggiorno ex art. 10 D.lgs n. 30/07, non già viceversa, giacché altrimenti si trasformerebbe il permesso di soggiorno in elemento condizionante il diritto alla tutela del rapporto familiare, in violazione dell'art. 2 Cost. e 8 CEDU, chiedevano al Giudice di ordinare:

- 1) alla Questura di Firenze, il rilascio in suo favore della carta di soggiorno quale familiare di cittadino italiano di cui all'art. 10 d.lgs. n. 30/2007;
- 2) al Comune di Scandicci, la registrazione del contratto di convivenza già protocollato al N. 6621 in data 10 febbraio 2023 con iscrizione della signora nei registri anagrafici e di stato civile della popolazione residente.

Nel costituirsi in giudizio il comune di Scandicci ha confermato la propria posizione affermando che "il contratto di convivenza non conferisce ex se il diritto all'iscrizione anagrafica al cittadino extracomunitario che non abbia regolare titolo per soggiornare stabilmente in Italia e che pertanto,

in mancanza, di tale titolo, la richiesta di iscrizione all'anagrafe dei residenti non può essere accolta".

Il Ministero dell'Interno costituendosi in giudizio tramite la Questura di Firenze ed in persona dei suoi funzionari delegati ha confermato l'orientamento volto ad escludere in difetto di dimostrazione della convivenza di fatto il rilascio della Carta di soggiorno, esclusione corroborata dalla impossibilità di conferire al contratto di convivenza con cittadino non munito di permesso di soggiorno la efficacia dimostrativa del presupposto del diritto al permesso.

Questo stesso Giudice ha in precedente, recente, provvedimento, rilevato che *"l'Amministrazione erra nel considerare la registrazione anagrafica del contratto di convivenza come condizione indefettibile per il riconoscimento del diritto di soggiorno del partner extracomunitario di cittadina italiana. Ed invero il diritto di soggiorno del ricorrente è riconoscibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co. 2, lett. b), 7 e 10, d.lgs. n. 30/2007, decreto di recepimento della direttiva n. 2004/38/CE, perché la circostanza che la ricorrente sia cittadina italiana esclude l'applicabilità del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/98), in forza del principio di non discriminazione sancito dall'art. 53, L. n. 234/2012, nonché del principio di cui all'art. 23, d.lgs. n. 30/2007, che dispone l'applicazione delle norme del decreto citato se più favorevoli. Va considerato che la direttiva 2004/83/CE ha esteso il diritto alla coesione familiare a categorie non ricomprese nell'art. 29 T.U.I. e, nella parte in cui fa riferimento a coloro che abbiano una "stabile relazione" con il partner dell'Unione, trova immediato e chiaro recepimento all'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 30/2007, che dispone che lo Stato membro "agevola l'ingresso e il soggiorno" de "il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale" Come argomentato dalla difesa la norma non prevedeva forme tipizzate ma semplicemente "documentazione ufficiale", tant'è che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4394/21, aveva riconosciuto come prova della sussistenza di stabile relazione e quindi della convivenza, la dichiarazione di ospitalità. Nel caso in esame il contratto di convivenza non è stato possibile registrarlo anagraficamente prima dell'ottenimento del permesso per cui si agisce nel processo ma potrà esserlo proprio grazie ad esso (Rg. 9112/2021 del 26.11.21)".*

Con provvedimento del 22 maggio 2023 (definendo il procedimento Rg 10724/22) altro Giudice di questo ufficio ha affermato che:

"Quanto ai motivi per i quali non è stato possibile al ricorrente e alla XXXXX registrare la convivenza, cioè l'assenza di un titolo di soggiorno valido in capo al ricorrente, non vi è chi non veda come la pretesa che il ricorrente disponga di un titolo di soggiorno per ottenere l'iscrizione anagrafica, a sua volta necessaria per registrare la convivenza, a sua volta necessaria per ottenere

il titolo di soggiorno (il noto meccanismo del gatto che si morde la coda) invece che agevolare rende di fatto impossibile la realizzazione di alcuno di questi passaggi e che, pur nella concreta sussistenza di una situazione di convivenza che corrisponde a quella legalizzabile ex L. 76\ 2016, di fatto la prassi amministrativa opera in senso contrario all'art. 3 al comma 2 della L. 30\2007 che, nel rispetto dei principi della Direttiva Comunitaria 2004\38 di cui è attuazione, dispone che lo Stato italiano 'agevola' ingresso e il soggiorno dei familiari, tra cui il partner di una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale". In realtà un rifiuto di tal fatta è già stato riconosciuto illegittimo nella giurisprudenza di merito, in particolare dal Tribunale di Milano che ha ordinato al Comune di procedere con l'iscrizione anagrafica della famiglia anche in mancanza di permesso di soggiorno del convivente extracomunitario, (vedi ordinanza 307 del 7\2\2020). Per altro verso il Tribunale di Bologna (ordinanza n. 21280 del 3.2.2020) in caso analogo ha ritenuto sufficiente il contratto di convivenza stipulato avanti ad un Avvocato quale documento sostitutivo della convivenza anagrafica (ed unico documento ottenibile quando vi è rifiuto del Comune di procedere all'iscrizione anagrafica in mancanza di permesso di soggiorno) che consenta al convivente extracomunitario in possesso di un passaporto in corso di validità di richiedere il permesso di soggiorno per coesione col cittadino italiano".

Si tratta dunque in primo luogo di accertare se sussista la convivenza ricavabile dall'art. 36 della Legge 76\ 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) che prevede che “ si intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione da matrimonio o da un'unione civile”.

La Direttiva 2004\38\CE (sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri di cui, come già più volte ricordato il D.L.vo 30\2007 è attuazione) a sua volta, identifica, tra gli altri familiari, quale ‘avente diritto all'applicazione della normativa della Direttiva Stessa, “il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata” e dispone che “Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno”.

Tanto premesso ritiene il giudicante che la relazione di natura affettiva e di convivenza familiare tra la ricorrente ed il cittadino italiano sia dimostrata dalla documentazione prodotta , con particolare riferimento non solo al contratto di convivenza , ma anche ai biglietti aerei ed alle fotografie delle vacanze, da cui emerge la sussistenza di un rapporto coltivato per anni a distanza, consolidato in presenza negli ultimi due anni in cui il ricorrente, raggiunto dalla cittadina inglese rimasta in Italia

dopo la scadenza del visto turistico, rapporto che oggi si concreta in una situazione di convivenza abitativa stabile ove la coppia si dà reciproco sostegno affettivo ed economico sulla base di un progetto comune di vita.

Tale stato di convivenza stabile non è in realtà contestato nemmeno il Ministero convenuto, salvo alludere alla possibilità di un uso strumentale e abusivo del negozio familiare al fine di aggirare la normativa dell'immigrazione.

Provato pertanto il rapporto di convivenza di fatto, esattamente corrispondente a quello che autorizzerebbe la registrazione dell'unione civile ex L. 76\ 2016 è pacifico che i conviventi abbiano inutilmente tentato di formalizzare la convivenza in unione civile.

Nel caso di specie la convivenza registrabile risulta accertata in giudizio e appare sostanziare, in concreto, il requisito su cui si basa il diritto all'unità familiare della coppia.

Dovendosi riconoscere in capo al ricorrente il diritto ad un titolo di soggiorno per ragioni di coesione familiare ed il diritto alla registrazione del contratto di convivenza, fatti che costituiscono l'uno il presupposto dell'altro, le domande meritano contestuale accoglimento, trovando i fatti posti a fondamento di entrambe le domande la ragione concreta del loro accoglimento.

La ragione di assoluta urgenza nasce dalla necessità di regolarizzare la permanenza della donna sul territorio italiano, con i diritti conseguenti e connessi a tale regolarizzazione, il cui pregiudizio appare di giorno in giorno irreparabilmente pregiudicato.

Tale orientamento deve ritenersi ormai consolidato e noto alle parti che lo menzionano espressamente. Sicché non si giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c. ordina:

- 1) alla Questura di Firenze, il rilascio in favore di _____ della carta di soggiorno quale familiare di cittadino italiano di cui all'art. 10 d.lgs. n. 30/2007;
- 2) al Comune di Scandicci, la registrazione del contratto di convivenza già protocollato al N. 6621 in data 10 febbraio 2023 con iscrizione della signora _____ nei registri anagrafici e di stato civile della popolazione residente;
- 3) condanna il Ministero dell'Interno ed il Comune di Scandicci, tra loro in via solidale, a rimborsare le spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, spese che complessivamente si liquidano in Euro 3.500,00 per onorari, oltre Iva, Cap e spese generali al 15%.

Firenze, 3 luglio 2023

Il Giudice
dott. Luca Minniti